



CONSORZIO UNICO DI DIFESA TERRE GOLENALI DEL COMUNE DI BRESCELLO

STATUTO

Ed. 10/2019

Pec: consorzioghiarole@pec.it

www.consorzioghiarole.it

C.F.: 81001520352

Consorzio obbligatorio ai sensi del R.D. 532 - 1904 e s.m. approvato con decreto prefettizio n° 5596 del 21/05/1927.

Statuto omologato in stesura originale dalla Prefettura di Reggio Emilia il 07/12/1929 n° 19165 div. 4

Ed. 10/2019 approvata dal consiglio dei delegati il 22/10/2019

Riesaminata ed approvata dall'Assemblea Generale dei Consorziati il 23/11/2019

ART. REVISIONATI	MODIFICHE APPORTATE NELLA PRESENTE EDIZIONE
<i>Art. 1</i>	<i>Completati riferimenti normativi</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Attribuita responsabilità su modifiche a statuto.</i>
<i>Art 6.1</i>	<i>Precisate responsabilità convocazione assemblea generale</i>
<i>Art 6.2</i>	<i>Dettagliati termini di presentazione candidature</i>
<i>Art. 7.1</i>	<i>Dettagliate modalità di modifica allo statuto e attribuzioni consiglio dei delegati. Definite responsabilità delegabili al Direttore Tecnico. Dettagliate modalità di rimborso spese vive sostenute. Introdotta possibilità di compenso per le cariche ricoperte.</i>
<i>Art. 7.2</i>	<i>Dettagliate modalità di durata in carica consiglio dei delegati e convocazione assemblea per elezioni suppletive.</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Definite modalità rinnovo di componente decaduto del CdA</i>
<i>Art. 8.2</i>	<i>Dettagliate le azioni delegabili al direttore tecnico. Precisate responsabilità calcolo contributi consortili.</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Definite modalità rinnovo presidente</i>
<i>Art. 9.1</i>	<i>Definite azioni delegabili al Direttore Tecnico</i>
<i>Art 11.1</i>	<i>Specificate responsabilità Segretario Contabile</i>
<i>Art. 11.2</i>	<i>Introdotta figura del Direttore Tecnico</i>
<i>Art 13 -13.1 - 13.4 - 13-5 - 13.6</i>	<i>Dettagliate modalità di convocazione delle assemblee, modalità di presentazione della delega, modalità di firma dei verbali, modalità di pubblicazione dei verbali.</i>
<i>Art. 14.4</i>	<i>Definite modalità di verbalizzazione decadenza o dimissione dall'incarico</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Introdotta deposito cauzionale. Regolamentato obbligo di conformità a vigenti leggi su appalti.</i>
<i>Art. 17.2</i>	<i>Precisata possibilità rateizzazione contributi consortili.</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Introdotta possibilità di minimo contributivo, partecipazione alla spesa degli Enti Pubblici, precisata responsabilità in solido dei subentranti.</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Attribuita a consiglio dei delegati la definizione del contributo per omessa dichiarazione</i>
<i>Art. 22 - 22.1 - 22.2</i>	<i>Chiarito che gestione privacy deve soddisfare le vigenti normative in materia.</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Ribadita la validità delle Norme Nazionali</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Dettagliato il divieto di transito ed il divieto relativo a scavi e costruzioni.</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Regolamentata la diffida, mandato al consiglio dei delegati il rimborso gestione pratica.</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Dettagliata applicazione del contributo straordinario.</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Dettagliati commi 1 e 2</i>

Le modifiche rispetto all'edizione precedente sono indicate nel testo *in corsivo*.

CAPO 1: Costituzione e scopo del Consorzio.

Art. 1 – Costituzione ed estensione del consorzio

Il Consorzio unico di difesa terre golenali del comune di Brescello (di seguito denominato "Consorzio") è un consorzio obbligatorio *ai sensi del R.D. 523 - 1904 e successive modifiche* approvato con decreto prefettizio n°5596 del 21/05/1927 e deriva dall'unione dei seguenti consorzi: Ghiarole, Tagliata, Enza Morta, Bandi Uniti e delle quadre Spalti, Boschi e Boschetti così come identificati nel tipo e nell'elenco allegato alla domanda del 17 giugno 1927 presentata alla Prefettura di Reggio Emilia.

Il territorio del Consorzio è situato nel Comune di Brescello ed è compreso tra l'argine di seconda categoria del fiume Po ed il corso del torrente Enza.

Tutti i proprietari dei beni immobili situati entro il perimetro del Consorzio assumono obbligatoriamente la qualifica di consorziati.

Art. 2 – Scopo del Consorzio

Il Consorzio è un ente avente personalità giuridica istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Il Consorzio ordinariamente non riceve finanziamenti pubblici nella misura superiore al 50%.

Il Consorzio ha lo scopo di:

- A. Difendere dalle esondazioni il territorio compreso tra l'argine consortile e l'argine di seconda categoria del fiume Po.
- B. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consortili.
- C. Provvedere, per tramite dei rispettivi proprietari, alla manutenzione di canali e fossi privati, ove necessario.
- D. Valorizzare dal punto di vista ambientale il territorio compreso nel perimetro consortile nel suo complesso, nei limiti delle attribuzioni.
- E. Tutelare gli interessi del territorio compreso nel perimetro consortile nel suo complesso, nei limiti delle attribuzioni.

Lo scopo viene esplicato tramite:

- 1. Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere consortili.
- 2. Modifiche alle opere volte al miglioramento della difesa del comprensorio, nel rispetto dei limiti di Legge.
- 3. Costruzione di nuove opere volte al miglioramento della difesa del comprensorio, nel rispetto dei limiti di Legge.

4. Vigilanza del rispetto da parte dei consorziati delle norme del presente Statuto con l'attivazione delle azioni di tutela previste.
5. Vigilanza del rispetto del regolamento di polizia idraulica con segnalazione degli abusi all'Autorità Competente.
6. Operazioni di servizio di piena, nel rispetto delle competenze attribuite da leggi, norme e regolamenti sovordinati.
7. Collaborazioni con Università, Fondazioni, Enti no profit, Comuni, Provincie, Regioni, altri Consorzi, Forze dell'Ordine.
8. Formazione ed informazione sugli scopi e sulle azioni del consorzio, anche tramite momenti di incontro, partecipazione a convegni, organizzazione di eventi compatibili con gli scopi statutari.
9. Tutela e valorizzazione degli interessi del Consorzio in ogni sede e luogo, ove necessario.

Art. 3 – Sede del Consorzio, estremi fiscali, identificazione

Il Consorzio è domiciliato presso il Comune di Brescello, Piazza Matteotti, 12 - 42041 Brescello - Reggio Emilia.

Il Consorzio può avvalersi di ulteriori sedi ad uso magazzino o ufficio in funzione delle necessità.

Il codice fiscale del Consorzio è 81001520352.

Il Consorzio è identificabile nei documenti con il seguente logo:



Il nome del Consorzio può essere abbreviato nei documenti come "Consorzio Ghiarole".

Art. 4 – Sito internet e pec

Il Consorzio, ove possibile, impiega sistemi informatici in sostituzione ai sistemi che prevedono l'impiego di supporti materiali per la divulgazione e conservazione delle informazioni.

Il Consorzio, al fine di comunicare le proprie azioni nel modo più efficace e rispettoso dell'ambiente, utilizza gli strumenti informatici per:

- Pubblicare le decisioni prese dal Consorzio.
- Pubblicare i sistemi di calcolo dei contributi consortili.
- Pubblicare lo Statuto.
- Pubblicare i nominativi degli organi direttivi del consorzio.
- Convocare le assemblee.

- Pubblicare le notizie di rilevanza per il Consorzio.
- Pubblicare gli studi e le ricerche inerenti il Consorzio.

A tal fine il Consorzio si avvale:

- del sito internet: www.consorzioghiarole.it
- della pec: consorzioghiarole@pec.it
- di ogni altro sistema ritenuto efficace e rispettoso dell'ambiente in grado di divulgare le azioni del Consorzio.

CAPO 2: Organi del Consorzio e responsabilità gestionali.

Art. 5 – Organi direttivi del Consorzio

Sono organi direttivi del Consorzio:

- A. L'assemblea generale dei consorziati;
- B. Il consiglio dei delegati.
- C. Il consiglio d'amministrazione.
- D. Il presidente del Consorzio.

Le rispettive caratteristiche ed attribuzioni sono determinate dagli articoli seguenti.

Art. 6 – Assemblea generale dei Consorziati

L'assemblea generale dei consorziati si compone di tutti i proprietari di beni immobili compresi nel perimetro del Consorzio e che sono iscritti nei ruoli dei contributi consortili.

Ciascun consorziato interviene di persona all'assemblea oppure può farsi rappresentare tramite delega.

I minori e gli interdetti sono rappresentati dai rispettivi tutori; gli enti e le società sono rappresentati dal legale rappresentante. Copia del titolo di rappresentanza deve essere allegato al verbale dell'assemblea.

L'assemblea generale ha la funzione di:

1. Eleggere il consiglio dei delegati.
2. Variare il perimetro del Consorzio, in questo caso è necessaria la *convocazione* anche degli interessati alle variazioni.
3. *Prendere atto delle modifiche allo Statuto ovvero rigettarle o proporre di nuove.*
4. Sciogliere il Consorzio.

Art. 6.1 – Convocazione

L'assemblea generale è convocata ordinariamente ogni cinque anni *dal presidente del Consorzio* per la elezione del Consiglio dei delegati. L'assemblea può essere convocata in modo straordinario:

- dal presidente del Consorzio;
- dai consorziati, dietro domanda sottoscritta da almeno un terzo dei consorziati;
- da qualunque consorziato, dal sindaco o dalle autorità di governo del territorio limitatamente al caso di decadenza del consiglio dei delegati senza che sia stata già indetta l'assemblea generale.

Art. 6.2 - Svolgimento delle elezioni del consiglio dei delegati

Le elezioni si svolgono in occasione dell'assemblea generale e possono essere protratte fino all'intera giornata consecutiva il giorno dell'assemblea. A seguito delle elezioni sono eletti dodici delegati.

Le operazioni di voto sono gestite dal presidente dell'assemblea e da due scrutatori da designarsi dall'assemblea appena la convocazione abbia raggiunto il numero legale.

Le votazioni hanno luogo a schede segrete ed a maggioranza relativa di voti.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata. Deve recare il timbro e la firma del presidente dell'assemblea. Le schede devono essere in carta bianca senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere. Esse sono valide quando contengono al massimo *12 preferenze*. Un numero maggiore rende nulla la scheda. Le schede devono avere 12 righe per esprimere le preferenze.

Basta l'indicazione del cognome, in caso di omonimia è necessario anche il nome, in caso contrario la scheda è nulla nella preferenza ambigua.

Le schede, oltre alle righe per esprimere le preferenze, possono recare già prestampati i nominativi dei consorziati che hanno dato la loro disponibilità ad essere eletti *con accanto un campo ove spuntare la preferenza*. Per l'inserimento dei nominativi gli interessati devono manifestare la propria disponibilità al Consorzio in modo tracciabile entro le 0.00 del giorno prima della data *prevista per la prima convocazione* dell'assemblea. Ciò non esclude che comunque tutti i consorziati eleggibili possano essere votati.

Presidente e scrutatori hanno il compito di controllare le votazioni e decidere sopra ogni eventuale questione od emergenza, le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 7 – Il consiglio dei delegati

I poteri sovrani del Consorzio risiedono nell'assemblea generale dei consorziati che a norma dell'art. 25 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 sono deferiti ad un Consiglio di Delegati da essa

nominati nel proprio seno in numero di dodici a maggioranza relativa di voti segreti fra i consorziati eleggibili.

Art. 7.1– Funzioni e responsabilità del consiglio dei delegati

Il consiglio dei delegati ha la responsabilità di:

- 1. Compilare, verificare ed approvare le modifiche allo Statuto del Consorzio. Le modifiche diventano operative dopo 60 giorni dall'approvazione e pubblicazione dello Statuto, fatto salvo la possibilità di riesame da parte dell'assemblea generale dei consorziati. Laddove entro tale termine venga indetta o richiesta assemblea generale dei consorziati finalizzata al riesame delle modifiche, l'entrata in vigore delle stesse è sospesa fino alla data dell'assemblea stessa.*
- 2. Determinare la necessità di regolamenti per il funzionamento del Consorzio.*
- 3. Compilare e modificare i regolamenti di funzionamento del Consorzio.*
- 4. Approvare i regolamenti di funzionamento del Consorzio e le relative modifiche.*
5. Eleggere il consiglio d'amministrazione ed il presidente del Consorzio.
6. Vagliare le istanze di presidenza onoraria e rilasciare la carica.
7. Riesaminare e modificare il perimetro contributivo del Consorzio.
8. Identificare le opere consortili.
9. Eleggere i revisori dei conti, in numero di tre scegliendoli fra i consiglieri non facenti parte del consiglio d'amministrazione.
10. Nominare, *ove ne ravveda la necessità per il corretto funzionamento del Consorzio*, il segretario contabile, *il direttore tecnico*, i tecnici, i professionisti, gli impiegati, i salariati e deliberare in merito ai relativi compensi.
11. Approvare, sentito il parere dei revisori, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
12. Approvare il bilancio preventivo del Consorzio.
13. Approvare i ruoli consortili.
- 14. Compilare e modificare i capitolati per i lavori ordinari o straordinari.*
15. Approvare i capitolati per i lavori ordinari o straordinari *e le relative modifiche.*
- 16. Gestire il sito internet, la pec ed in generale la comunicazione delle attività all'esterno del consorzio.*
17. Deliberare in merito alle sanzioni, ai danni ed alle spese di ripristino a seguito di violazioni delle norme di polizia idraulica.
18. Deliberare i progetti dei nuovi lavori interessanti il Consorzio nei limiti stabiliti dalla legge.
19. Deliberare i lavori di straordinaria manutenzione e di modifica alle opere consortili.
20. Deliberare in merito ad incarichi professionali e a convenzioni per l'erogazione di servizi a favore del Consorzio.

21. Deliberare in merito ai rimborsi di spese vive *comprovate e giustificate* sostenute *o da sostenere da parte dei componenti il consiglio dei delegati* per lo svolgimento di incarichi *deliberati* inerenti il Consorzio, *laddove non già previste da statuto o regolamenti*.
22. *Deliberare in merito ad eventuali compensi dei componenti il consiglio dei delegati, relativamente alle cariche ricoperte all'interno del Consorzio. Gli eventuali compensi devono essere oggetto di regolamento.*
23. Deliberare in merito alle azioni da promuoversi e da sostenersi in giudizio nell'interesse del Consorzio e provvedere in generale alla tutela degli interessi consorziali.
24. Deliberare in merito alle nuove e/o maggiori spese.
25. Deliberare in merito alla decadenza nella carica, prendere atto della rinuncia dei suoi membri e di quelli dei componenti il consiglio d'amministrazione *e dei revisori dei conti*.
26. Riconoscere e dichiarare la perdita della qualità di interessato nel Consorzio, e se applicabile, proclamare la decadenza dalla carica di delegato, di componente del consiglio d'amministrazione, *di revisore dei conti*, di presidente del Consorzio.
27. Deliberare in merito all'accettazione di donazioni e lasciti.
28. Deliberare su tutto quanto non di competenza degli altri organi direttivi.

Le delibere del Consiglio hanno luogo a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le azioni al punto 3, 14 e 16 possono essere totalmente o parzialmente delegate al Direttore Tecnico da parte del consiglio dei delegati.

Art. 7.2– Durata in carica del consiglio dei Delegati

I Consiglieri Delegati stanno in carica cinque anni e si rinnovano per intero ogni quinquennio.

I consiglieri entrano in carica il giorno successivo l'elezione *se non diversamente comunicato dal consiglio uscente nella convocazione dell'assemblea generale al fine di consentire un corretto passaggio di consegne, oppure se non diversamente verbalizzato dal consiglio entrante per ragioni di forza maggiore sul verbale di insediamento. Il giorno di entrata in carica del nuovo consiglio deve comunque avvenire entro un mese dalle elezioni.*

Durante il quinquennio, *se per ogni ragione decade un consigliere, il primo dei non eletti subentra al consigliere decaduto. La designazione avviene nel corso dell'assemblea che ratifica la decadenza. In mancanza di persone disponibili e se il consiglio dei delegati ha perduto oltre un terzo dei suoi componenti sono indette elezioni suppletive con la convocazione in forma straordinaria dell'assemblea generale dei Consorziati. La convocazione deve avvenire entro 120 giorni dalla data dell'assemblea che ha preso atto della situazione. Laddove le elezioni suppletive*

non fornissero in tutto o in parte il numero di consiglieri necessario, il consiglio dei delegati prosegue il suo naturale mandato in numero ridotto.

Chi subentra rimane in carica per la frazione rimanente del mandato.

Coloro che scadono dalla carica per termine di nomina sono rieleggibili, salvo i casi di sopravvenuta incompatibilità.

Art. 7.3– Gestione del consiglio dei delegati

Il Consiglio dei Delegati si raduna almeno due volte l'anno: in primavera ed in autunno. Nella riunione di primavera delibera sul bilancio consuntivo dell'anno precedente reso dal consiglio d'amministrazione e riesaminato dai revisori.

Nella riunione di autunno delibera il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno seguente. In ogni caso il bilancio preventivo può essere approvato entro i termini previsti dalla Legge.

Art. 8 – Il consiglio d'amministrazione

Per il regolare andamento delle operazioni consorziali il consiglio dei delegati nomina al proprio interno, a maggioranza assoluta di voti, il consiglio d'amministrazione, composto dal presidente e da quattro delegati. Le votazioni sono segrete.

In caso di decadenza di uno dei componenti il consiglio dei delegati elegge il sostituto nel corso della stessa assemblea che ratifica la decadenza.

Art. 8.1– Gestione del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si riunisce per invito del presidente del Consorzio o dietro domanda scritta di due fra i suoi membri ogni qualvolta ve ne sia bisogno. Per la validità delle sue deliberazioni si richiede la presenza di tre almeno dei suoi componenti.

Art. 8.2– Funzioni e responsabilità del consiglio d'amministrazione

Il Consiglio d'amministrazione ha la responsabilità di:

1. Su mozione del presidente organizzare le convocazioni ordinarie dell'assemblea generale dei consorziati predisponendo l'istruttoria e gli oggetti da sottoporre alle sue deliberazioni.
2. Eleggere al suo interno il vicepresidente.
3. Deliberare i lavori di ordinaria manutenzione delle opere e degli impianti consorziali nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Predisporre i progetti di bilancio di previsione e compilare i consuntivi con la prescritta documentazione.
5. *Calcolare i contributi consortili.*

6. Deliberare l'erogazione delle somme stanziare in Bilancio per le spese impreviste, gli storni fra gli articoli del bilancio medesimo ed i prelevamenti dai fondi di accantonamento.
7. Promuovere collaborazioni con enti, università, enti pubblici, consorzi, forze dell'ordine, enti no profit per conseguire gli scopi statutari.
8. Rendere conto almeno annualmente al consiglio dei delegati della propria gestione in sede di presentazione e deliberazione del bilancio consuntivo.
9. Prendere sotto la sua responsabilità, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio dei delegati, salvo riferirne per la ratifica al medesimo nella sua prima assemblea.

Le azioni al punto 5 e 7 possono essere totalmente o parzialmente delegate al Direttore Tecnico da parte del consiglio dei delegati.

Art. 9 – Il Presidente del Consorzio

Il presidente del Consorzio è il rappresentante legale del Consorzio stesso. Il consiglio dei delegati, nomina al proprio interno, a maggioranza assoluta di voti, il presidente del Consorzio.

In caso di decadenza il consiglio dei delegati elegge il sostituto nel corso della stessa assemblea che ratifica la decadenza.

Art. 9.1– Funzioni e responsabilità del Presidente del Consorzio

Il presidente del Consorzio ha la responsabilità di:

1. Convocare e presiedere l'assemblea generale dei consorziati, il consiglio dei delegati ed il consiglio d'amministrazione.
2. Gestire il Consorzio secondo quanto definito dallo Statuto.
3. Rappresentare il Consorzio.
4. Dare corso alle delibere degli organi direttivi del Consorzio.
5. Gestire il catasto del Consorzio.
6. Gestire il protocollo e la corrispondenza d'ufficio.
7. Stipulare i contratti deliberati dagli organi direttivi del Consorzio.
8. Emettere i mandati di pagamento in concorso col segretario contabile.
9. Gestire i lavori, gli appalti e gli acquisti relativi alle opere consortili ed al funzionamento del Consorzio.
10. Curare l'osservanza da parte di terzi delle norme di polizia idraulica, notificare autonomamente le diffide e comunicare le sanzioni deliberate dal consiglio dei delegati.
11. Emettere le concessioni di licenze di spettanza del Consorzio.
12. Mantenere i rapporti con gli organi istituzionali, *gli altri consorzi*, gli enti, le Forze dell'Ordine.
13. Custodire le chiavi di lucchetti e chiaviche e renderle disponibili in caso di bisogno.

14. Garantire la reperibilità in caso di emergenza.
15. Operare, nei casi di emergenza previsti al successivo articolo, al fine di tutelare gli interessi del Consorzio.

Le azioni ai punti 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14 con decisione del consiglio dei delegati, possono essere delegate in tutto o in parte al Direttore Tecnico e/o a professionista. A tal fine il Consiglio dei delegati emette apposito regolamento.

Art. 9.2– Funzioni e responsabilità del Presidente del Consorzio in caso di emergenza

Nel caso di:

1. Dichiarazione dello stato di calamità naturale.
2. Ordinanze o provvedimenti di sgombero del comprensorio.
3. Collasso o danneggiamento delle opere consortili a seguito di qualsiasi evenienza o atto.

Il presidente del Consorzio, ove non sia possibile riunire in tempo utile il consiglio dei delegati e/o il consiglio d'amministrazione, riunisce tutti i poteri demandati a questi due organi e ne fa uso nell'ottica di salvaguardare gli interessi del Consorzio nel rispetto degli scopi indicati al Capo 1 dello Statuto.

Il presidente del Consorzio deve relazionare in modo dettagliato non appena possibile in merito alle azioni compiute a seguito dell'emergenza. Le azioni compiute dal presidente del Consorzio vengono riesaminate dagli organi di governo del Consorzio non appena possibile.

L'attribuzione di poteri al presidente del Consorzio cessa non appena cessa lo stato che ha provocato l'emergenza.

Art. 10 – Il vice presidente del Consorzio

Il vice presidente del Consorzio assume temporaneamente le funzioni del presidente del Consorzio in caso di indisponibilità di quest'ultimo. Regge le funzioni fino al ritorno nelle proprie funzioni del presidente oppure con l'elezione di un nuovo presidente. E' eletto a voto segreto in seno al Consiglio d'amministrazione. In sostituzione del presidente del Consorzio gestisce le azioni come "presidente facente funzioni" e come tale si identifica.

Art. 11 – Figure di supporto al funzionamento del Consorzio

Art 11.1 - Il segretario contabile

Il segretario contabile è un commercialista abilitato indipendente rispetto agli interessi del Consorzio e dei consorziati che ha la responsabilità di:

1. Riesaminare la correttezza contabile dei bilanci predisposti dal consiglio d'amministrazione.
2. Riesaminare la correttezza contabile della ripartizione dei ruoli consortili.
3. Gestire la contabilità del Consorzio.

4. Firmare, insieme al presidente del Consorzio, i mandati di pagamento.
5. Gestire i rapporti con gli istituti di credito.
6. Gestire i rapporti con l'agenzia delle entrate per quanto concerne gli aspetti tributari.
7. Gestire i rapporti con Equitalia per la riscossione dei contributi consortili, dei rimborsi e delle sanzioni.

Le funzioni di cui al punto 3 possono essere delegate dal segretario contabile *dietro sua responsabilità* ad un terzo soggetto. Qualora il segretario contabile riscontrasse non conformità nei punti precedenti provvede a comunicarlo al Presidente; qualora la non conformità fosse relativa ad azione del presidente la comunicazione è inoltrata al vice presidente.

Il segretario contabile viene nominato per massimo due anni dal consiglio dei delegati. La nomina può essere rinnovata.

Art. 11.2 – Il direttore tecnico

Il direttore tecnico è una figura facoltativa a cui il consiglio dei delegati può delegare alcune funzioni e responsabilità.

La decisione di nominare il direttore tecnico spetta al consiglio dei delegati. Il direttore tecnico è nominato a maggioranza dei presenti dal consiglio dei delegati e deve avere i seguenti requisiti:

- *Essere abilitato a termini di legge vigente alla progettazione di opere idrauliche.*
- *Avere esperienza di gestione di consorzi di difesa o di bonifica.*
- *Avere conoscenza delle Leggi applicabili in materia di Consorzi di difesa, polizia idraulica, protezione civile, direttive comunitarie in materia di rischio alluvione.*
- *Non essere indagato o condannato per reati connessi con la criminalità organizzata di stampo mafioso.*

Il consiglio dei delegati può demandare al direttore tecnico in tutto o in parte le funzioni di seguito indicate:

- *Compilare e modificare i regolamenti di funzionamento del consorzio.*
- *Compilare e modificare i capitolati per i lavori ordinari o straordinari.*
- *Gestire il sito internet, la pec ed in generale la comunicazione delle attività all'esterno del consorzio.*
- *Calcolare i contributi consortili.*
- *Promuovere collaborazioni con enti, università, enti pubblici, consorzi, forze dell'ordine, enti no profit per conseguire gli scopi statutari.*
- *Gestire il catasto del Consorzio.*
- *Gestire il protocollo e la corrispondenza d'ufficio.*

- *Gestire i lavori, gli appalti e gli acquisti relativi alle opere consortili ed al funzionamento del Consorzio.*
- *Curare l'osservanza da parte di terzi delle norme di polizia idraulica, notificare autonomamente le diffide e comunicare le sanzioni deliberate dal consiglio dei delegati.*
- *Mantenere i rapporti con gli organi istituzionali, gli altri consorzi, gli enti, le Forze dell'Ordine.*
- *Custodire le chiavi di lucchetti e chiaviche e renderle disponibili in caso di bisogno.*
- *Garantire la reperibilità in caso di emergenza.*
- *Gestire e progettare le opere di manutenzione ordinaria.*
- *Gestire e progettare le opere di manutenzione straordinaria.*
- *Verbalizzare le assemblee.*
- *Eseguire le verifiche arginali.*

Le funzioni delegate sono definite dal consiglio dei delegati a maggioranza dei presenti in sede di assemblea.

Il consiglio dei delegati delibera anche in materia di compenso da attribuire al direttore tecnico.

Art. 12 – Il presidente onorario

Il consiglio dei delegati può nominare all'unanimità la figura di presidente onorario attribuendola a persone che si siano distinte per le loro azioni a favore del Consorzio. Il presidente onorario può essere un consorziato o anche una persona esterna al Consorzio.

Il presidente onorario è una carica onoraria e come tale non ha attribuzione di responsabilità, oltre a quelle eventualmente derivanti da altri incarichi all'interno del Consorzio.

Il presidente onorario resta in carica per tutta la durata del consiglio dei Delegati che lo ha nominato. La carica è rinnovabile.

CAPO 3: Regole generali di gestione delle assemblee, delle votazioni e delle nomine.

Art. 13 – Regole generali di gestione delle assemblee

Le seguenti regole valgono *per tutte le assemblee*, se non diversamente indicato al Capo 2.

Art. 13.1 - Convocazione

Le convocazioni delle assemblee sono fatte dal presidente del Consorzio mediante comunicazione a tutti gli interessati tramite qualsiasi mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione.

In mancanza del presidente del Consorzio la funzione è svolta dal vice presidente e in mancanza dal consigliere più anziano come da articolo 13.3.

La comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima *della data prevista per la prima convocazione*, con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'assemblea e l'ordine del giorno. *Nella comunicazione deve essere indicata anche data, ora e luogo della seconda convocazione. La seconda convocazione deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.*

Art. 13.2 - Validità delle delibere

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione quando sono prese con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto.

In seconda convocazione l'assemblea delibera validamente con qualunque numero di intervenuti.

Art. 13.3 - Presidente dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consorzio che svolge la funzione di presidente dell'assemblea.

In mancanza del presidente del Consorzio l'assemblea è presieduta progressivamente:

1. dal vice presidente,
2. dal consigliere più anziano,
3. per nomina fra i presenti.

L'anzianità fra i consiglieri è determinata dalla data di nomina; a parità di nomina dal numero dei voti riportati; a parità delle predette condizioni dall'età e per ultimo dalla sorte.

Art. 13.4 - Delega in assemblea

La delega è ammessa solo per l'assemblea generale dei consorziati.

In questo caso ciascun consorziato può farsi rappresentare tramite delega. La delega è valida anche per le operazioni di voto.

La delega deve riportare:

1. *Generalità del Consorziato.*
2. *Designazione e generalità del delegato.*
3. *Copia documento del Consorziato delegante.*

La delega deve essere presentata in occasione dell'assemblea. Nessuno può essere investito di più di una delega di rappresentanza. Il rappresentante che sia anche consorziato ha diritto di votare per proprio conto e della ditta che rappresenta per mandato.

La delega viene allegata al verbale dell'assemblea.

Non è ammesso l'invio del voto per corrispondenza.

Art. 13.5 - Verbalizzazione dell'assemblea

L'assemblea è verbalizzata dietro responsabilità del presidente dell'assemblea, la verbalizzazione deve contenere:

1. l'elenco dei partecipanti;

2. le decisioni prese e le delibere effettuate;
3. il risultato di eventuali votazioni;
4. le firme dei partecipanti.

Per l'assemblea generale dei consorziati le firme dei partecipanti sul verbale *possono essere sostituite* dalle firme sull'elenco dei *partecipanti da allegare al verbale. Nel caso di votazioni in occasione dell'assemblea generale sono necessarie anche le firme del presidente dell'assemblea e degli scrutatori sui risultati delle elezioni.*

Gli scrutatori sono figure obbligatorie solo nell'assemblea generale dei consorziati.

Il verbale deve allegare, ove applicabile:

1. le deleghe di rappresentanza;
2. i titoli di rappresentanza di minori, interdetti, enti o società;
- 3. l'elenco dei partecipanti con le relative firme;*
4. le schede di votazione;
5. l'elenco degli eletti;
6. ogni altro documento necessario per oggettivare le delibere a verbale.

Il verbale e gli allegati possono essere in tutto o in parte smaterializzati. I sistemi di smaterializzazione devono comunque assicurare l'oggettiva presenza degli elementi sopra citati.

Il materiale di verbalizzazione deve essere archiviato per non meno di 10 anni.

Art. 13.6 - Indipendenza, trasparenza e comunicazione

I Consiglieri ed in generale tutte le figure che prestano la propria attività all'interno del Consorzio devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardante interessi, società, liti o contabilità loro proprie e dei loro congiunti od affini sino al quarto grado.

Ogni consorziato può assistere alle assemblee degli organi di governo del Consorzio. *A tal fine gli interessati trasmettono richiesta al Presidente del Consorzio.* I verbali delle assemblee sono resi disponibili dietro richiesta da inoltrare al presidente del Consorzio. I verbali possono essere *pubblicati* in forma non modificabile su supporti informatici o tramite internet.

Le persone esterne al Consorzio che volessero assistere alle assemblee presentano istanza in tal senso al presidente del Consorzio. Tale istanza non è necessaria per i rappresentanti di enti pubblici e per le forze dell'ordine.

Art. 14 – Regole generali di gestione delle operazioni di voto e di nomina

Le seguenti regole valgono se non diversamente indicato al capo 2.

Art. 14.1 - Eleggibilità

Sono eleggibili tutti i consorziati che:

- Siano maggiorenni al momento dell'elezione.
- Abbiano assolto gli obblighi scolastici.

Non è eleggibile:

1. Chi non è in regola con i pagamenti dei contributi consortili.
2. Chi ha contenziosi aperti con il Consorzio, chi non ha ottemperato agli obblighi di pagamento o rimessa in pristino ai sensi del Capo 6 dello Statuto.
3. Gli interdetti e gli inabilitati.
4. Chi ha in corso indagini o è stato condannato per reati connessi con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

Non possono far parte degli organi direttivi contemporaneamente gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero, ne' più consorziati rappresentanti una stessa proprietà.

Art. 14.3 - Svolgimento delle votazioni

Le votazioni concernenti nomine di persone hanno luogo a schede segrete ed a maggioranza relativa di voti. A parità di voti risulta eletto il maggiore di età. A parità di età si sceglie la figura in carica da maggior tempo, in ultimo si decide a sorte.

Le altre votazioni hanno luogo per voti palesi ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente dell'assemblea.

Art. 14.4 - Dimissioni dalla carica o dall'incarico

Chiunque può dimettersi dalla carica o dall'incarico presentando dimissioni *al consiglio dei delegati*.

Chiunque può decadere dalla carica o dall'incarico tramite decisione presa a maggioranza relativa di voti da parte dell'assemblea dei delegati nei seguenti casi:

- Chi risulta assente non giustificato per almeno 2 assemblee consecutive, se convocato.
- Chi ha compiuto azioni volte a danneggiare il Consorzio in modo diretto o indiretto.
- Chi svolge la propria mansione in modo negligente, con colpa grave o con dolo.
- Chi è affetto da problemi di salute che lo rendono di fatto inabile al ruolo da svolgere.

Le motivazioni di cui sopra valgono anche per *le figure previste all'art. 11*.

La decadenza è automatica se vengono meno i requisiti di eleggibilità.

Le dimissioni o la decadenza sono oggettivati a verbale in occasione della prima assemblea utile e valgono per tutto il mandato residuo. La decadenza deve essere notificata al diretto interessato. Avverso alla decisione di decadenza l'interessato può proporre ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica.

I ruoli di presidente, vicepresidente, componente del consiglio d'amministrazione, revisore, segretario contabile, *direttore tecnico* vengono rinnovati in casi di dimissioni o decadenza.

CAPO 4: Opere consortili e lavori.

Art. 15 – Identificazione delle opere consortili

Sono opere consortili:

- L'argine che serve a difendere il territorio del comprensorio;
- Le chiaviche emissarie e tutte quelle che servono ad impedire l'entrata delle acque esterne;
- Tutte le altre opere che dall'assemblea generale o dal consiglio dei delegati fossero deliberate tali nell'interesse generale del Consorzio.

Il Consorzio opera un controllo indiretto su tutti gli scoli esistenti, i ponti ed altri manufatti al fine di assicurare che i legittimi proprietari ne curino la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tutte le opere consortili sono costruite e mantenute dal Consorzio nei limiti delle facoltà ad esso conferite dal presente Statuto e dalla vigente legislazione.

Art. 15.1 – Verifica periodica

Ogni anno o secondo bisogno il consiglio dei delegati incarica un professionista abilitato al fine di verificare le arginature consortili. La verifica può essere estesa a tutte le opere consortili. Il professionista al termine della verifica redige relazione sullo stato dell'arginatura con proposte se occorrono. Per ragioni di urgenza ed emergenza il presidente del Consorzio può nominare direttamente senza formalità personale tecnico salvo riferire non appena possibile al consiglio dei delegati. *La verifica può essere delegata al Direttore Tecnico da parte del consiglio dei delegati.*

Art. 15.2 – Rispetto delle opere consortili

Nessuno dei consorziati potrà fare opera alcuna sui manufatti, sugli argini e sulle opere consortili, senza avere avuto autorizzazione scritta del Presidente del Consorzio, né potrà usare delle opere consorziali in modo diverso da quello al cui principale scopo sono destinate.

Art. 16 – Affidamento di lavori

I lavori di manutenzione ordinaria sono deliberati, nel limite delle disponibilità a bilancio, dal consiglio d'amministrazione.

I lavori di manutenzione straordinaria, le consulenze e le convenzioni relative ai servizi sono deliberate dal consiglio dei delegati.

Le seguenti regole valgono qualora il Consorzio riceva finanziamenti pubblici minori o uguali al 50%.

Per i lavori affidati a professionisti risulta necessario:

1. Predisporre ordine scritto in merito all'oggetto della prestazione professionale.
2. Acquisire l'abilitazione professionale, il curriculum, l'offerta, gli estremi assicurativi del professionista. Costituisce titolo preferenziale la docenza universitaria, il possesso di laurea o master universitario e il ricoprimento di incarichi analoghi per enti pubblici o privati.

3. Confrontare almeno 3 offerte per importi preventivati superiori a € 3.000,00

Si può derogare al punto 3 in caso di urgenza o qualora il professionista, per il particolare incarico richiesto, lavori in regime di monopolio o abbia notevole esperienza o conoscenza diretta del particolare lavoro da eseguire.

Per i lavori affidati a fornitore di manodopera e materiale risulta necessario:

1. Predisporre capitolato dei lavori da eseguire.
2. Acquisire i documenti di regolarità contributiva.
3. Confrontare almeno 3 offerte per importi preventivati superiori a € 3.000,00.
4. Acquisire i certificati antimafia per importi preventivati superiori a € 10.000,00.
5. Richiedere fideiussioni per importi superiori a € 20.000,00 *o prevedere deposito cauzionale non inferiore al 15%.*

Si può derogare al punto 3 in caso di urgenza o qualora il fornitore, per il particolare incarico richiesto, lavori in regime di monopolio o abbia notevole esperienza o conoscenza diretta del particolare lavoro da eseguire.

Per le semplici forniture di materiale risulta necessario:

1. Predisporre ordine del materiale d'acquisto
2. Acquisire i certificati antimafia per importi preventivati superiori a € 10.000,00
3. Confrontare almeno 3 offerte per importi preventivati superiori a € 3.000,00

Si può derogare al punto 3 in caso di urgenza o qualora il fornitore, per la fornitura richiesta, lavori in regime di monopolio o esclusiva.

Per le convenzioni ed i contratti relativi all'erogazione di servizi a favore del Consorzio risulta necessario:

1. Predisporre capitolato dei servizi richiesti, dove non previsto da norme, regolamenti o cataloghi.
2. Acquisire i certificati antimafia per importi preventivati superiori a € 10.000,00.
3. Confrontare almeno 3 offerte per importi preventivati superiori a € 3.000,00.
4. Richiedere fideiussioni per importi superiori a € 20.000,00 *o prevedere deposito cauzionale non inferiore al 15%.*

Si può derogare al punto 3 in caso di urgenza o qualora il fornitore, per il particolare servizio richiesto, lavori in regime di monopolio.

Se il Consorzio riceve finanziamenti pubblici maggiori del 50% devono essere applicate *le norme vigenti sugli appalti per gli Enti Pubblici*.

Art. 16.1 – Accantonamenti e riserve

Quando si trattasse di lavori ammontanti ad una somma di qualche rilievo, ed il Consorzio non potesse sostenere la spesa in un solo esercizio, il consiglio d'amministrazione è autorizzato a contrarre mutui e scontare effetti cambiari presso istituti di credito e prestiti presso privati, per conto ed a carico del Consorzio, estinguibili in uno o più esercizi a seconda della entità del debito da incontrarsi, e come verrà deliberato dal consiglio dei delegati.

In alternativa o in aggiunta il consiglio d'amministrazione predispone un fondo di riserva finalizzato a ripartire gli oneri su più esercizi.

CAPO 5: Regole di gestione del Consorzio.

Art. 17 – Contabilità e Bilancio

Art. 17.1 – Regole generali di tenuta contabilità

Il Consorzio opera ordinariamente in regime di contabilità semplificata.

Nel caso di finanziamenti pubblici maggiori del 50% i bilanci devono essere omologati dalla competente prefettura.

Nel caso di finanziamenti pubblici superiori al 50% devono essere applicate le norme contabili vigenti per gli Enti pubblici.

Art. 17.2 – Regole generali di redazione bilanci

Ai fabbisogni economici per la gestione del Consorzio e per la esecuzione dei compiti statutari si provvede mediante contingenti annuali di *contributi consortili* sui beni immobili fissati annualmente dal consiglio dei delegati in sede di approvazione di bilancio di previsione e ripartiti fra i consorziati.

I contributi possono essere rateizzati secondo l'ammontare del singolo contributo e secondo i bisogni stabiliti dal bilancio di previsione.

I contributi dovuti sono pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio comunale.

I contributi consortili si esigono con la procedura e coi privilegi fiscali e il segretario contabile deve attenersi alle norme in corso per la riscossione delle imposte dirette.

In caso di scioglimento del Consorzio i fondi disponibili vengono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente a quanto da questi versato nei due esercizi precedenti, sanzioni e rimborsi esclusi.

Art. 18 – Finanziamento, perimetro contributivo e riparto dei contributi consortili

Le spese occorrenti per il Consorzio sono sostenute dai consorziati in proporzione alla rendita catastale delle proprietà, all'interesse ed al vantaggio.

La determinazione dell'ammontare dei contributi consortili (entrate) discende dalle spese preventivate a bilancio.

Il perimetro contributivo è funzione dell'interesse che hanno i consorziati nelle voci di entrata preventivate a bilancio.

Ai fini della definizione del perimetro contributivo l'interesse può essere diretto o indiretto, presente o futuro.

Il contributo consortile ripartito su ogni consorziato, relativo ad ogni sua proprietà e per ogni singola voce di entrata a bilancio, è determinato secondo la seguente proporzione:

$$C_I = P_I \times V_I \times R_d \times f \times \frac{gg}{360} \times n_I$$

Dove:

C_I è il contributo consortile imputabile ad ogni singola frazione di proprietà per la voce di entrata "I-esima"

P_I è l'indice di interesse che la proprietà ha sulla voce di entrata "I-esima" e determina il perimetro contributivo della voce di entrata "I-esima". Vale 1 se vi è interesse, vale zero se non vi è interesse. A titolo di esempio: le proprietà esterne all'argine consortile non hanno interesse nella manutenzione dell'argine esistente per cui non fanno parte del relativo perimetro contributivo.

V_I è il grado di vantaggio che la proprietà ha *sulla* voce di entrata "I-esima". Può variare da zero (nessun vantaggio) a 1 (completo vantaggio). Il vantaggio può essere diretto o indiretto, presente o futuro. Esempio: l'argine consortile difende le proprietà sotto il livello massimo dell'argine. Una proprietà posta entro il perimetro di contribuzione ma ad un'altezza maggiore o uguale alla sommità arginale non ha alcun vantaggio dall'opera.

R_d è la rendita domenicale in caso di terreni oppure la rendita catastale in caso di fabbricati. Qualora vi fossero beni immobili senza rendita la stessa viene determinata per analogia con beni simili contigui situati entro il territorio del Consorzio.

f è la frazione di proprietà imputabile ad un singolo proprietario. Se il proprietario possiede per intero la proprietà questo numero vale "1".

gg sono i giorni di possesso della proprietà da parte del singolo proprietario.

n_I è un numero adimensionale definito come rapporto tra la voce di entrata "i-esima" e la sommatoria di tutte le rendite delle proprietà moltiplicate per il rispettivo indice di interesse e di vantaggio:

$$n_I = \frac{E_I}{\sum R_d \times V_I \times P_I}$$

E_I è la voce di entrata "i-esima"

Ogni proprietario ha un contributo pari alla sommatoria di tutti i singoli C_I relativi alle proprietà di cui dispone.

Come regola generale, in funzione delle necessità a bilancio, la rateizzazione deve essere proporzionale per quanto possibile all'ammontare dell'intero contributo consortile spettante per ogni singolo consorziato.

Il consiglio dei delegati può fissare un contributo minimo di esazione a cui sono adeguati i contributi inferiori a questo valore.

Tale contributo minimo può essere differenziato per tipologia catastale di proprietà difesa.

Il contributo si applica in ragione delle proprietà difesa. Chi subentra nella proprietà risponde in solido con i vecchi intestatari di eventuali contributi non versati.

Chi subentra nella proprietà può richiedere al Consorzio dichiarazione in merito ad eventuali carichi pendenti sulla proprietà oggetto di compravendita.

La stessa richiesta può essere inoltrata dagli interessati o dagli enti preposti laddove sia necessario certificare regolarità contributiva per l'ottenimento di eventuali risarcimenti.

Il Consorzio può richiedere al Comune, alla Provincia, alla Regione di appartenenza una quota di contributo per interesse generale, indipendentemente da quanto predetti Enti debbano versare per i beni di loro proprietà presenti nel perimetro contributivo. Il concorso di spesa per interesse generale viene richiesto in proporzione della estensione di comprensorio difeso, in relazione all'estensione del territorio dell'Ente, come previsto dal RD 523/1904.

Il consorzio, nei confronti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie interessate può avvalersi di quanto disposto dall'art. 27 RD 523/1904.

Art. 19 – Catasto consortile

Il catasto consortile risulta necessario per:

1. Stabilire le rendite dei beni del comprensorio.
2. Stabilire i legittimi proprietari consorziati.
3. Stabilire la localizzazione dei beni.

Il Catasto consortile è gestito dal Presidente tramite accesso alle banche catastali pubbliche. Detto accesso viene effettuato solo al bisogno.

E' fatto obbligo notificare al Consorzio la compravendita di beni ricadenti nel comprensorio. La comunicazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla compravendita dietro responsabilità, in solido, di venditore ed acquirente.

La mancata comunicazione può comportare per l'acquirente il pagamento di un *contributo straordinario quale* rimborso gestione pratica. *L'importo è definito da regolamento emesso dal consiglio dei delegati.*

Art. 20 – Contenziosi e Mediazione

Il Consorzio promuove l'istituto della mediazione quale sistema per la risoluzione delle controversie tra il Consorzio ed i consorziati. Le camere di Mediazione a cui il Consorzio si deve rivolgere per la risoluzione delle controversie devono essere di natura tecnica attinente con l'oggetto del contendere.

Il ricorso all'istituto della mediazione non preclude al Consorzio ed ai consorziati, in caso di fallimento, di ricorrere agli strumenti della giustizia ordinaria.

La mediazione non trova applicazione nel caso di applicazione delle norme del codice penale.

Art. 21 – Donazioni e Lasciti

E' possibile accettare donazioni e lasciti finalizzati a lavori, opere, eventi, partecipazioni, borse di studio coerenti con lo scopo statutario. Il consiglio dei delegati riesamina le donazioni ed i lasciti deliberando in merito alla relativa accettazione e finalità. Il Consorzio non può accettare donazioni da parte di persone con condanne penali per reati connessi alla criminalità organizzata.

Art. 22 – Privacy e gestione dei dati personali

Art. 22.1 Informativa Privacy

L'informativa privacy è resa ai sensi *delle vigenti normative in materia.*

Il Consorzio si serve di banche dati di pubblici registri per calcolare l'ammontare dei contributi consortili e per il rispetto del regolamento di polizia idraulica. Il conferimento dei dati è obbligatorio, necessario per l'espletamento degli scopi statutari del Consorzio ed in particolare per l'individuazione dei consorziati, per il calcolo dei contributi e per la segnalazione di infrazioni al regolamento di polizia idraulica.

I dati raccolti sono trattati anche con strumenti informatici. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore al completamento dell'istruttoria o alla qualifica di consorziato. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Questi dati vengono divulgati all'esterno esclusivamente per ragioni istituzionali e possono essere comunicati a:

1. Forze dell'ordine.
2. Magistratura.
3. Enti pubblici.
4. *Istituti legalmente riconosciuti a cui è affidata la raccolta dei contributi consortili.*
5. Istituti di credito.
6. Professionisti nominati e incaricati dal Consorzio.

Nel caso di dati comunicati a Professionisti gli stessi devono assicurare al Consorzio il rispetto *delle vigenti normative in materia di tutela dei dati.*

Il Consorzio non raccoglie e non conserva in alcun modo i dati sensibili dei consorziati.

Il titolare del trattamento è:

Presidente del Consorzio terre golenali del Comune di Brescello *c/o Comune di Brescello*

Piazza Matteotti, 12 - 42041 Brescello - Reggio Emilia.

PEC: consorzioghiarole@pec.it

Art. 22.2 Diritti degli interessati

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di privacy, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica.

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di privacy, il soggetto interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte *secondo le modalità previste dalla vigente normativa.*

CAPO 6: Regolamento di Polizia Idraulica.

Art. 23 – Generalità

Il Consorzio svolge azione di sorveglianza sulle opere consortili ai fini:

- del rispetto del regolamento di polizia idraulica
- della tutela degli interessi generali del Consorzio
- della conservazione in efficienza delle opere.

Fatta salva la validità delle norme contenute *nella vigente normativa, per i consorziati valgono* le seguenti norme laddove più stringenti rispetto alla Legge Nazionale.

Le norme hanno lo scopo di:

- salvaguardare l'integrità delle opere consortili
- prevenire fenomeni di sifonamento e cedimento arginale
- assicurare in caso di emergenza il passaggio dei mezzi al piede dell'argine

Le norme trovano applicazione nel perimetro del Consorzio.

Art. 24 – Divieti

1. E' vietato percorrere e/o stazionare con qualsiasi tipo di veicolo a motore *sull'arginatura* senza specifica autorizzazione del Consorzio. *Il transito e lo stazionamento sull'arginatura è consentito ai mezzi impiegati per ricognizioni o manutenzioni ordinarie / straordinarie eseguite per conto del Consorzio. Il transito e lo stazionamento sulla sommità arginale o sulla banca è consentito ai mezzi agricoli per il percorso più breve per il raggiungimento di terreni posti lato fiume da parte dei legittimi proprietari o loro incaricati per le normali operazioni colturali. Il transito e lo stazionamento sulla sommità arginale o sulla banca è consentito ai mezzi a motore con cilindrata fino a 50cc.*
2. E' vietato piantare e mantenere alberi, siepi e arbusti di qualsiasi tipo sui corpi arginali o a distanza inferiore a metri quattro dall'unghia arginale esterna ed interna. E' vietato eseguire scavi ad una distanza minore di metri dieci dall'unghia arginale. *E' vietato impiantare costruzioni ad una distanza minore di metri dieci dall'unghia arginale. E' vietato installare cisterne o serbatoi ipogei ad una distanza minore di metri dieci dall'unghia arginale.* E' vietato eseguire pozzi freatici ad una distanza minore di metri 100 dall'unghia arginale. Le bocche di ogni pozzo freatico all'interno del Consorzio devono avere diametro massimo in uscita pari a 2" chiudibile tramite valvola o tappo filettato.
3. E' vietato lavorare i terreni limitrofi alle arginature a distanza inferiore a metri quattro dall'unghia arginale esterna ed interna. L'unica lavorazione consentita è il taglio del manto erboso.
4. E' vietato manomettere e modificare qualsiasi opera consortile. E' vietato modificare o ostruire in qualsiasi modo la rete di scolo esistente.
5. E' vietato abbandonare rifiuti sulle opere consortili.
6. E' vietato condurre greggi, bestiame o mandrie sull'arginatura consortile e sulle relative dipendenze. Si intende per gregge o mandria un nucleo composto da più di 10 animali.
7. E' vietato danneggiare le opere consortili *o ridurne la resistenza a sormonto o sifonamento.*
8. E' vietato sottrarre elementi delle opere consortili.
9. E' vietato compiere esercitazioni o manifestazioni sull'arginatura.

Art. 25 – Obblighi

1. E' fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di mantenere in buona efficienza la rete scolante rispettando le sezioni e le quote di deflusso originarie e ripristinandole se necessario.
2. E' fatto obbligo a tutti i proprietari frontisti di consentire il passaggio delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto necessari per i lavori di manutenzione approvati dal Consorzio. I frontisti sono tenuti ad accettare il deposito del materiale di risulta degli spurghi sulle rive (eventualmente a tratti o ad anni alterni).
3. Durante i lavori di spurgo le piante collocate sulle rive degli scoli potranno essere divelte. I frontisti potranno opporsi, ma in tal caso dovranno assumere a proprio carico i maggiori oneri, eventualmente conseguenti, per la corretta esecuzione dei lavori.
4. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti segnalare entro 3 giorni al Consorzio eventuali infrazioni o danneggiamenti a danno delle opere consortili.
5. E' fatto obbligo ai proprietari comunicare al Consorzio la presenza di pozzi freatici.

Art. 26 – Responsabilità

Fino a prova contraria fornita dall'interessato le infrazioni ai divieti art. 24 commi 2, 3, 4 o la sottrazione agli obblighi art. 25 commi 1, 2 e 5 sono imputate ai proprietari o frontisti delle opere oggetto di infrazione o sottrazione agli obblighi.

Per i divieti di cui all'art. 24 comma 1, 5, 6, 7, 8 e per l'obbligo di cui all'art. 25 comma 4 l'infrazione è notificata al contravventore.

Art. 27 – Accertamento

Il controllo del rispetto delle norme di Polizia Idraulica è affidato al Presidente.

Il Presidente ha il compito di accertare infrazioni ed inadempienze, anche a seguito di segnalazione di terzi. Qualora ne riscontri l'opportunità può avvalersi di consulenze peritali o chiedere la collaborazione delle Forze dell'Ordine.

Dei fatti riscontrati viene redatto verbale. Detto verbale viene notificato all'interessato con i provvedimenti di cui ai seguenti articoli.

Al verbale devono essere allegati elementi oggettivi di prova.

Art. 28 – Diffida

Il Presidente, nel caso infrazioni puntuali che non impattano in modo invasivo sulla sicurezza delle opere idrauliche, può inviare agli interessati *consorziati* una diffida preventivamente ad un'eventuale *contributo straordinario*.

La diffida può essere inviata nei seguenti casi:

- Infrazione ai divieti art. 24 commi 1 e 6, mancato rispetto degli obblighi art. 25 comma 4 e 5.
- Infrazione ai divieti art. 24 commi 2, 3, 4 *e 7*, mancato rispetto degli obblighi art. 25 comma 1.
In questo caso la diffida deve contenere l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi entro il termine di 15 giorni dal ricevimento. Nel caso sia necessario il concorso contemporaneo di più interessati la diffida deve contenere i nominativi degli interessati con la clausola della responsabilità solidale in merito alla rimessa in pristino.

La diffida deve essere documentata e notificata in modo che sia tracciabile la ricezione da parte degli interessati.

La diffida comporta il recupero delle spese di spedizione e di gestione della pratica *a carico del destinatario* da parte del Consorzio. *L'importo del contributo è definito da apposito regolamento dal consiglio dei delegati.*

Il mancato rispetto della diffida comporta l'applicazione di un contributo straordinario.

Il Presidente, al di fuori dei casi previsti nel presente articolo, può inviare diffida previa delibera motivata dell'assemblea dei delegati.

Art. 29 – Contributo straordinario

Il contributo straordinario si applica *ai consorziati* nei casi di gravi infrazioni e nei casi dove la diffida non sia stata rispettata.

Oltre ai contributi straordinari resta facoltà del Consorzio rivalersi sui contravventori, *anche se non consorziati*, in merito ai danni diretti o indiretti cagionati dall'infrazione o dalla sottrazione agli obblighi.

La responsabilità si estende a tutte le conseguenze negative prodotte, coi propri comportamenti, alle altre Ditte Consorziate.

In caso di urgenza e/o resistenza all'intervento del Consorzio il Presidente chiede al Sindaco l'emissione di apposita ordinanza. In caso negativo procede, tramite autorizzazione del consiglio dei delegati, alle dovute azioni legali.

Il contributo straordinario è definito dal consiglio dei delegati tramite approvazione di apposito regolamento.

Il contributo straordinario, l'ammontare dei danni, l'addebito delle spese di ripristino, *visto l'apposito regolamento*, vengono *approvate e* deliberate dal consiglio dei delegati *prima della notifica al consorziato interessato. Il consiglio delibera, laddove sussistano ragioni di urgenza e di rischi per l'incolumità, l'immediato ripristino degli eventuali danni con l'addebito dei costi.*

L'importo del contributo straordinario è deliberato dal consiglio dei delegati in misura del doppio del minimo o 1/3 del massimo *di quanto previsto dal regolamento* scegliendo la cifra *più favorevole*

al contravventore. In caso di recidiva il consiglio dei delegati è libero di definire la cifra *entro il limite massimo* in funzione della gravità dell'azione compiuta.

I contributi straordinari, gli eventuali danni, le spese sostenute *o preventivate* per il ripristino sono notificate all'interessato in modo documentato con tracciabilità di ricezione. La notifica va fatta entro 60 giorni dall'accertamento dell'infrazione *o del mancato rispetto della diffida*. In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni viene emesso ruolo esattoriale con rimborso delle spese di recupero. L'interessato può opporre ricorso alle decisioni del consiglio dei delegati con gli strumenti indicati all'art 20. Il ricorso deve essere opposto entro 60 giorni dalla notifica. *Le modalità ed i termini di ricorso devono essere indicate nella notifica*.

Nel caso di contravventori non consorziati il consiglio delibera le azioni necessarie tra cui a titolo di esempio: segnalazione all'Autorità Giudiziaria, richiesta danni, azioni legali.

Art. 30 – Autorizzazioni

Tramite istanza al Presidente è possibile ottenere specifiche autorizzazioni per:

1. Permessi regolamentati di pascolo sull'argine consortile al fine di prevenire la proliferazione di nutrie *o altri animali tananti*.
2. Permessi di transito di *gruppi di* equidi in numero maggiore di 10, finalizzati a passeggiate naturalistiche nel comprensorio del Consorzio.
3. Scarico di acque depurate nei fossi consortili, come da legislazione vigente in materia di scarico delle acque.
4. Transito di mezzi.
5. Sorveglianza delle opere del Consorzio in caso di piena.
6. Svolgimento di manifestazioni o esercitazioni sull'arginatura.

Nei casi ai commi 1 e 3 il Presidente presenta le istanze fondate al vaglio del consiglio dei Delegati che delibera l'eventuale autorizzazione regolamentata.

Negli altri casi il Presidente, vagliata la documentazione presentata, emette eventuale autorizzazione.

In ogni caso è fatta salva la facoltà del Consorzio di richiedere il ripristino degli eventuali danni.

CAPO 7: Norma finale.

Art. 31 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le altre norme di Diritto Amministrativo in quanto applicabili.